

Ordine degli Psicologi della Liguria

D.L. 172/2021 – INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ISCRITTI ALL'ORDINE

Il 24 novembre è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto legge 172, che contiene **nuove disposizioni circa l'obbligo vaccinale**.

Il nuovo Decreto va a sostituire integralmente la normativa dettata dal DL 44/2021, **trasferendo la competenza della verifica e dei controlli sull'accertamento vaccinale obbligatorio dalle Asl agli Ordini sanitari professionali**.

Le novità che interessano la nostra Professione:

- Gli esercenti le professioni sanitarie, già obbligati alla vaccinazione, dal 15 dicembre 2021 sono **obbligati anche alle dosi di richiamo** e la vaccinazione diventa **requisito “per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative”**.

—> **Si esclude quindi la possibilità di esercitare online**. Senza vaccinazione, non è infatti possibile esercitare in alcun modo, forma e modalità, la professione.

—> Dallo scorso 15 dicembre, l'obbligo alle dosi di richiamo include **anche l'obbligo alla terza dose**, da somministrarsi con **intervallo minimo di cinque mesi** dal completamento del ciclo vaccinale primario.

IMPORTANTE: si invitano iscritte e iscritti che abbiano fatto la seconda dose da più di 5 mesi, a prenotarla quanto prima per evitare che il proprio nominativo sia inserito tra le istruttorie da aprire. Il sistema di controllo del Ministero segnala infatti una posizione non regolare dopo **cinque mesi e un giorno** dalla somministrazione della seconda dose.

—> L'esenzione è possibile solo se vi è pericolo per la salute e in presenza di un certificato del medico di medicina generale tale da omettere o differire la vaccinazione.

- I singoli ordini territoriali, attraverso il CNOP, eseguono la verifica della vaccinazione dei propri iscritti sulla Piattaforma Nazionale.

NB: A questo proposito ricordiamo che con la nuova normativa l'eventuale procedimento di accertamento dell'obbligo vaccinale si avvierà con una PEC che l'Ordine invierà all'iscritta/o che, dalla piattaforma del Ministero, risulti con posizione non regolare rispetto all'iter vaccinale. **Si ricorda pertanto che non si dovrà inoltrare più alcun documento alle Asl.**

—> Gli iscritti risultanti non vaccinati vengono invitati a produrre **entro 5 giorni** la documentazione comprovante: la vaccinazione o la prenotazione entro i 20 giorni successivi o un certificato del medico di medicina generale (non saranno ammesse altre certificazioni) che attesti esenzione, differimento o guarigione da Sars-Cov2.

Decorso i 5 giorni, l'Ordine territoriale accerta l'inadempimento, **anche in caso di dose di richiamo**, e ne dà comunicazione al CNOP e al Datore di lavoro, ove presente.

—> L'accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale avviene attraverso l'approvazione di un **provvedimento amministrativo dichiarativo** (non disciplinare) in Consiglio, che determina l'immediata sospensione dall'esercizio della professione sanitaria ed è **annotato sull'albo professionale**.

—> La sospensione **decade** nel momento in cui l'interessato comunica all'Ordine il completamento della vaccinazione **con anche la dose di richiamo**.

—> La sospensione è efficace non oltre i sei mesi dall'entrata in vigore del decreto e quindi fino al 27 maggio 2022. Durante la sospensione non sono dovuti corrispettivi di qualsiasi natura.

Nuovi iscritti all'Ordine

—> Chi si iscrive per la prima volta all'Ordine degli Psicologi, in quanto Ordine sanitario, è obbligato all'adempimento dell'obbligo vaccinale ai fini dell'iscrizione.

Soggetti con vaccinazione differita o esentata con certificazione medica

—> Se **professionista dipendente**: può essere adibito a mansioni anche diverse senza decurtare la retribuzione.

—> Se **libero professionista**: può continuare a lavorare con le misure di sicurezza previste per legge e deve adottare entro il 15 dicembre le misure di sicurezza previste dal protocollo del Ministero della Salute di Concerto con il Ministro della Giustizia, e del Lavoro e delle politiche sociali.

Estensione dell'obbligo vaccinale

A partire dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale di cui sopra (e relative conseguenze in caso di suo mancato adempimento) viene esteso anche con riferimento al personale amministrativo della sanità ai docenti e personale amministrativo della scuola.